



COMUNE DI NOCI

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Del 03/10/2022	OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – PRESA D’ATTO IRRILEVANZA PARTECIPAZIONI DETERNUTE DALL’ENTE.
-------------------------	--

L'anno duemilaventidue, addì tre del mese di Ottobre alle ore 17:45, nella Sala delle Adunanze sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica in seconda convocazione di aggiornamento, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

	Presenti	Assenti	
NOTARNICOLA FABRIZIO	X		Presidente
D'APRILE GIUSEPPE	X		Vice Presidente
NISI DOMENICO	X		Sindaco
CURCI GIUSEPPE	X		Consigliere
PLANTONE VITO	X		Consigliere
MANSUETO ANTONIO		X	Consigliere
LIPPOLIS MARIAROSARIA	X		Consigliere
D'AMBRUOSO GIACOMO		X	Consigliere
MOREA STANISLAO	X		Consigliere
MEZZAPESA FORTUNATO	X		Consigliere
GENTILE ANNA MARIA	X		Consigliere
RECCHIA GIUSEPPE	X		Consigliere
LIPPOLIS MARIANO		X	Consigliere
LUCIA BARBARA	X		Consigliere
CONFORTI PAOLO	X		Consigliere
MICCOLIS GIANDOMENICO	X		Consigliere
GUAGNANO STEFANO	X		Consigliere

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune **AVV. PAOLA GIACOVAZZO**.

Il Sig. **NOTARNICOLA FABRIZIO** nella sua qualità di **Presidente** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Sindaco affinché relazioni in merito; si dà atto che entra il Cons. Morea per cui sono presenti n. 14 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 che recitano:

“1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti”.

- il comma 2 dell'articolo 233-bis del Tuel recita:

“2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

- il comma 8 dell'articolo 151 del Tuel recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;

Visto altresì l'articolo 147/quarter del Tuel e ss.mm.ii. il quale:

- al comma 4 dispone *“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;*

- al comma 5 prevede che *“... Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”;*

Rilevato che l'articolo 9, comma 1-quinques del D.L. n. 113/2016, così come modificato dall'articolo 1, comma 904, della legge n. 145/2018 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio consolidato nonché del mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, né possono stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo suddetto;

Richiamato il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al d.lgs. 118/2011) che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l'Ente, i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente "Amministrazione Pubblica" attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 09.09.2022 ad oggetto: *"Individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Noci per l'esercizio finanziario 2021. Irrilevanza delle partecipazioni possedute"*;

Dato atto che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 110/2022 il Comune di Noci, in ragione delle circostanze ivi documentate a cui integralmente ci si riporta, ha rilevato che non vi sono soggetti partecipati che rientrano nell'area di consolidamento e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Rilevato che il punto 3.1 del principio contabile allegato 4.4 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'ultimo capoverso, testualmente dispone: *"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."*;

Osservato che, gli Enti, anche in caso di assenza dell'obbligo di consolidamento, sono chiamati ad un doppio adempimento:

- il Consiglio Comunale deve prendere atto e dichiarare formalmente l'assenza di enti e società da consolidare. La competenza del Consiglio appare ineludibile in quanto organo competente, in base all'articolo 42 del Tuel, ad approvare bilanci e rendiconti e quindi, a dichiarare l'assenza di un obbligo riconducibile a tali materie;

- l'Ente deve dare separata notizia di tale circostanza sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione bilanci. L'onere di pubblicità è funzionale a rendere effettiva l'azione di controllo sia da parte degli organi preposti che da parte dei cittadini, in quanto consente di ricondurre la mancata approvazione del consolidato non ad una inerzia dell'Ente quanto ad una assenza dell'obbligo;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presa d'atto circa la non sussistenza dell'obbligo di approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, tenuto conto di quanto documentato nella deliberazione di G.C. n. 110/2022;

Acquisiti agli atti i pareri:

- del Responsabile del Settore Finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 153 del Tuel;

- dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel, come da verbale n. 124/2022 prot. 11822.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

- Presenti e votanti n. 14;
- Voti favorevoli n. 10;
- Voti contrari n. 4 (Conforti, Morea, D'Aprile, Miccolis).

Il medesimo esito si ottiene sulla successiva e separata votazione relativa all'immediata esecutività dell'atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) **di prendere atto** delle risultanze della deliberazione di Consiglio Comunale n 07 del 30.05.2022 con la quale veniva approvato il Rendiconto di gestione 2021 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 09.09.2022 (allegata al presente dispositivo), rilevando l'inesistenza di enti e società partecipate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento;
- 3) **di dichiarare** che il Comune di Noci non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- 4) **di pubblicare** il presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione bilanci.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO

Il Segretario Generale
AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

Noci, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PAOLA GIACOVAZZO